

STATUTO DELLA CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA

Art. 1 : Origini

La Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata, che ha sede nel Comune di Montagnana (PD), è stata istituita con fondi a tale scopo offerti generosamente dai cittadini e provenienti dalla restituzione da parte del Governo Imperiale Austriaco del prestito forzoso imposto dallo stesso governo alla cittadinanza nel 1848.

La Casa di Ricovero incominciò a funzionare il 21 dicembre 1859, retta da una COMMISSIONE DI PUBBLICA BENEFICIENZA nominata dalla Congregazione Municipale di Montagnana con deliberazione n.ro 537 del 01 marzo 1858 per l'amministrazione dei fondi di cui sopra.

Il 01 giugno 1858 la Congregazione Municipale di Montagnana, rinnovava la COMMISSIONE DI PUBBLICA BENEFICIENZA per la gestione della Casa di Ricovero con deliberazione approvata dalla Imperial Regia Delegazione della Provincia di Padova con provvedimento n.ro 13367 del 12 luglio 1858.

La predetta Commissione con propria deliberazione n.ro 118 del 08 gennaio 1868, ratificata dal Consiglio Comunale di Montagnana il 15 aprile 1868, in applicazione della Legge 03 agosto 1862, pubblicata nel Veneto il 28 luglio 1867 n.ro 3828, trasferiva la gestione della Casa di Ricovero alla CONGREGAZIONE DI CARITA' DI MONTAGNANA.

La direzione venne successivamente concentrata con separata contabilità, nella gestione dell'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) in applicazione dell'art. 6 della legge 03 giugno 1937 n.ro 847.

Finché l'11 ottobre 1938 visto l'art. 8 della legge 03 giugno 1937 n.ro 847 ed il Regio Decreto Legge 18 giugno 1938 n.ro 1168 si ordinò il decentramento della Casa di Ricovero dall'E.C.A. divenendo Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza denominata casa di ricovero di Montagnana, Successivamente con deliberazione n.ro 14 del 1999, esecutiva modificava la propria denominazione in CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA.

Art. 2 : SCOPO

L'Istituto ha per scopo :

1 - provvedere compatibilmente con le proprie rendite, all'accoglimento, ricovero e mantenimento, gratuito o parzialmente oneroso, (in presenza di eventuali indennità, pensioni, rendite vitalizie, usufrutto ecc.) o oneroso, di anziani e non di ambo i sessi, che siano inabili al lavoro proficuo in conformità alle vigenti normative e/o che non abbiano parenti o Enti obbligati per legge agli alimenti ed in grado di provvedere a loro. Nel caso vi siano posti gratuiti insufficienti sono preferiti gli invalidi i quali versino in più grave indigenza ed in maggior abbandono.

2 – provvedere, **su** pagamento della retta di degenza o sulla base di eventuali vitalizi ad accogliere persone anziane non autosufficienti di ambo i sessi, o comunque persone in gravi difficoltà fisiche o portatori di handicap che si trovino in stato di solitudine o di abbandono e che necessitino di interventi socio - assistenziali siano essi a carico di amministrazioni pubbliche, di familiari o solventi in proprio.

3 – provvedere attraverso l'erogazione di sussidi e fornitura di servizi ad agevolare la frequenza della scuola dell'obbligo agli alunni, con priorità per i soggetti in condizioni di bisogno, in collaborazione con il settore sociale del Comune di Montagnana, secondo le normative vigenti.

4 - provvedere ad istituire, anche a pagamento, posti per ospiti autosufficienti, attivare servizi non residenziali rivolti all'ambito sociale sia per anziani che per le altre fasce della popolazione.

5 - provvedere all'attivazione di nuovi servizi, a favore delle persone di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, e 4, sia attraverso la creazione di nuove strutture che di servizi (Centro Diurno, Pensionato, Residenze Assistenziali Sanitarie, Casa Albergo, ed altre forme di interventi che si riterranno più opportuni in relazione al momento dell'attivazione), che attraverso l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali a domicilio.

L'Ente, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, che non furono, non sono e non saranno mai di lucro, potrà costruire, acquistare, alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed ogni altro tipo di elargizione, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa rispondente alle finalità assistenziali, nel rispetto della normativa Statale e Regionale.

L'IPAB, svolgerà la propria attività sulla base di programmi che terranno conto delle scelte di programmazione regionale e locale.

Art. n. 3 : NORME DI ACCOGLIMENTO E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le norme relative all'accoglimento degli ospiti e del relativo comportamento nell'IPAB sono fissate dall'apposito regolamento interno.

Gli ospiti possono essere allontanati dall'I.P.A.B. nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno.

Le norme relative all'erogazione dei servizi sono fissate nell'apposita carta dei servizi.

Art. 4 : DENOMINAZIONE DELL'ENTE

La denominazione dell'I.P.A.B. è la seguente: " CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO DELLA CITTA' MURATA " con sede in Montagnana.

Art. 5 : NATURA GIURIDICA

La Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della L. 17.07.1890 n.ro 6972.

Art. 6 : PATRIMONIO

L'I.P.A.B., che non persegue fini di lucro, provvederà ai propri bisogni con eventuali rendite del proprio patrimonio, con contributi ed elargizioni ed infine con le rette di degenza, che saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione con apposita deliberazione, da aggiornarsi di anno in anno.

Art. 7 : IL PATRIMONIO DELL'I.P.A.B. SI COMPONE:

1) Il patrimonio dell'I.P.A.B. è formato da beni immobili e mobili, come risulta dall'inventario agli atti dell' I.P.A.B.. Esso sarà aggiornato annualmente e rinnovato ogni dieci anni in ottemperanza alla L. 17 luglio 1890 n.ro 6972 ed al R.D. 05 febbraio 1891 n.ro 99. A tutt'oggi esso ammonta ad € 5.985.037,75= di cui € 4.971.789,20= per beni immobili, € 820.938,57= per beni mobili, oggetti d'arte e preziosi ed infine per € 192.309,98= in libretti bancari, come risulta dall'inventario approvato con deliberazione n.ro 12 del 24 giugno 2010.

Esso è gravato dagli oneri di beneficenza e di culto così descritti:

A) Alla Fabbriceria Arcipretale di Montagnana, la 3^a parte delle rendite provenienti dal legato Vianello, come dal verbale n. 2 del 06 gennaio 1862 della Commissione di Pubblica Beneficenza, accettato dalla fabbriceria di Montagnana con nota 03 novembre 1863 n. 941.

Lit. 95,97 annue, con aumento del quinto di cui al R.D.L. 15 luglio

1923 n. 1717 di Lit. 19,01; per un totale di Lit. 114.08= che vengono arrotondate e

convertite in € 1,00=

B) Alla Fabbriceria suddetta per la celebrazione in perpetuo di 190 messe come da testamenti:

= Salmasi Giuseppe (10 maggio 1865)..... messe 15

= Orlandi dr. Gaetano (07 settembre 1866)..... messe 50

= Floriani Amalia (07 maggio 1866)..... messe 10

= Croce Santini Caterina (13 Luglio 1876)..... messe 15

= Bognin Lissari Elena (21 Agosto 1885)..... messe 100

per un totale di Lit. 315,77= con aumento del quinto di cui al R.D.L. 15 Luglio

1923 di Lit. 63,15.; per un totale di Lit. 378,92,= che vengono arrotondate e convertite in

€ 1,00=.

C) Al comitato provinciale Orfani di Guerra, con sede in Padova, in forza del D.L. 13 giugno 1915, provenienti da deliberazione 16 marzo 1879

del Sindaco di Montagnana, per assegnazione di doti a donzelle

maritande per l'importo di Lit. 300=, che vengono arrotondate e convertite in € 1,00=

Per cui il totale complessivo degli oneri inerenti al patrimonio della Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata è:

- oneri di cui al punto A).....€ 1,00 =

- oneri di cui al punto B).....€ 1,00=

- oneri di cui al punto C).....€ 1,00=

=====

Totale€ 3,00=

Art. 8 : ORGANI

Gli organi dell'IPAB sono:

a) di governo politico amministrativo:

1) Il Presidente

2) Il Consiglio di AMMINISTRAZIONE

b) di gestione:

1) Il Segretario - Direttore

c) di controllo interno:

1) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 : IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L' I.P.A.B. è retto da un consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, compreso il consigliere che assume le funzioni di Presidente.

I cinque Consiglieri sono nominati dal Comune di Montagnana, e la loro rinnovazione ha luogo nei 30 giorni prima della scadenza, garantendo la rappresentanza alla minoranza Consiliare.

Non è ammesso il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.

La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità e incompatibilità prevista dall'articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 ed altre norme di legge.

Il Presidente viene nominato dai consiglieri.

Il computo del mandato decorre dalla data dell'insediamento del Consiglio d'Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, in modo continuativo senza alcun limite di volte.

L'Amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto, l'anno principato si ha per intero.

Le funzioni degli amministratori sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Ente, nei limiti dell'articolo 72 comma 5 bis della legge regionale 30 Gennaio 1997, n. 30.

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Con apposito regolamento verrà disciplinata l'attività del Consiglio d'Amministrazione.

Comunque il Consiglio provvede :

- all'approvazione dello Statuto dell' I.P.A.B. e le relative modifiche;
- alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- alla individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- alla definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione delle rette;
- alle nomine del Segretario direttore e dei Revisori e la determinazione della dotazione organica.

Esso esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi, dai regolamenti, statali, regionali e del presente Statuto;

Il Consiglio d'Amministrazione promuove la partecipazione attiva degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi;

In qualunque caso il Consiglio d'Amministrazione, anche se scaduto, rimane in carica per svolgere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione finché il nuovo Consiglio d'Amministrazione si sia insediato ed abbia assunto l'Ufficio.

Art. 10 : ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno due dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione non sono pubbliche. Non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

Ad esse partecipa il Direttore che esprime parere consultivo di regolarità e su tutte le deliberazioni relative alla gestione economica e ne redige i verbali.

Art. 11 : ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, contenente l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, la notifica potrà avvenire anche tramite telefax o posta elettronica o posta certificata.

In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Art. 12 : VERBALI

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore/Segretario dell' I.P.A.B. devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Direttore/Segretario. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o rifiuta di firmare, o si astenga deve essere fatta menzione nel verbale della seduta, nel caso di astensione o di voto contrario deve essere riportata nel verbale la motivazione.

Art. 13 : DECADENZA

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo non intervengono per almeno cinque sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione dell' I.P.A.B..

Contestualmente il presidente del Consiglio d'Amministrazione comunicherà la decadenza e all'organo competente richiedendo la sostituzione del membro decaduto.

Art. 14 : IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è il legale rappresentante dell' I.P.A.B. e sovrintende a tutte le attività.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Egli vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, riferendone al Consiglio.

Novanta giorni prima della scadenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente promuove, presso il Comune, l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Su indicazione del Consiglio di Amministrazione può incaricare uno o più componenti del Consiglio ad istruire singole pratiche che successivamente saranno oggetto di discussione e decisione in seno al Consiglio medesimo.

Nei casi di necessità e urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, salva ratifica da parte del Consiglio in adunanza da convocarsi entro trenta giorni.

Per le specifiche competenze del Presidente si rinvia al Regolamento di Amministrazione.

Art. 15 : ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Art. 16 : IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti saranno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e nominati tra i revisori inseriti nell'elenco regionale istituito presso la Giunta Regionale.

L'IPAB ai sensi della L.R. 30/2016, art. 58, commi 8 e segg. dovrà dotarsi di un unico revisore nominato dalla Giunta Regionale.

Le funzioni dallo stesso esercitate, nonché le relative indennità, saranno definite in apposito regolamento di amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e sarà rinnovabile per una sola volta.

Il Revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.”

Art. 17 : IL SEGRETARIO/DIRETTORE

Il Segretario/Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell' I.P.A.B., e come tale adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'IPAB verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio d'Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Spetta al Segretario/Direttore adottare tutti i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria e del patrimonio dell' I.P.A.B. non espressamente devoluti alla competenza del Consiglio d'Amministrazione.

I compiti e le competenze del Segretario - Direttore sono determinati nel Regolamento di Amministrazione.

Art. 18 : TESORERIA

Il Consiglio d'Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina il Tesoriere dell'Ente.

Art. 19 : PERSONALE

I modi di nomina, la dotazione organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate da apposito Regolamento, nel rispetto della vigente legislazione in materia e si evolverà in relazione ad essa.

Appositi regolamenti interni disciplineranno, inoltre, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli ospiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

Art. 20 : ALBO DELL'IPAB

L'IPAB si dota di un "Albo" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del personale Amministrativo e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 21 : NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore con la notifica del Decreto di approvazione, da parte della Regione Veneto.

Art. 22 : RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Assistenza e Beneficenza Pubblica dalla Regione Veneto.

=====

ALLEGATO "A" alla deliberazione n.ro 21 del 18 Novembre 2010 ed aggiornato con deliberazione n.ro 18 del 16 Settembre 2017 all'art. 36 della L.R. 30/2016